SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7, in coerenza a quanto specificato nella Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, in merito alla localizzazione della conservazione delle fatture elettroniche.

05A11020

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. **241.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MICCICHÈ, *Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

«Art. 37. — Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, è citato nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1965, n. 235.

— L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Nota all'art. 1:

L'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana è riportato nella «Nota al titolo».

05G0267

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Azzanello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Azzanello (Cremona) ed il sindaco nella persona della sig.ra Francesca Manera;

Considerato che, in data 3 settembre 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Azzanello (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Azzanello (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig. Francesca Manera.

Il citato amministratore, in data 3 settembre 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Azzanello (Cremona).

Roma, 5 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del sig. Gianni Belletti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 35 del 7 ottobre 2005, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Rapagnano;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorangelo Angeloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianni Belletti.

Successivamente, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 10 settembre 2005, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 35 del 7 ottobre 2005 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1107/13-4/Gab. dell'11 ottobre 2005 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorangelo Angeloni.

Roma, 5 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Alatri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alatri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alatri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alatri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 ottobre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9613/Area II - U.R.E.L. dell'11 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alatri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Infante.

Roma, 5 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a cinquantasette giorni, relativo all'emissione del 31 ottobre 2005 (2ª tranche).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 113673 del 21 ottobre 2005, che ha disposto per il 31 ottobre 2005 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 27 dicembre 2005, della durata residua di cinquantasette giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 113673 del 21 ottobre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2005;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a cinquantasette giorni è risultato pari a 99.671.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 4.932.970,00 per i titoli a cinquantasette giorni con scadenza 27 dicembre 2005.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a cinquantasette giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,709 ed a 99,516.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11145

DECRETO 8 novembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni, relativo all'emissione del 31 ottobre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 113618 del 21 ottobre 2005, che ha disposto per il 31 ottobre 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 113618 del 21 ottobre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 98,918.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 97.390.444,31 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 28 aprile 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantanove giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,039 ed a 98,435.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11144

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2005.

Imposizione ed oneri di servizio pubblico del collegamento aereo di linea da e per Albenga.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 ad altri aeroporti, tra cui quello di Albenga;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Vista la nota n. 903799 dell'8 novembre 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma e viceversa;

Vista la nota informativa n. 903769 del 4 novembre 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE n. 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che è stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

Vista la nota n. 903694 del 28 ottobre 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento n. 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Albenga-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il vice Ministro: TASSONE

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4, PARAGRAFO 1, LETTERA *A)* DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO.

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. *a)* del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. *Rotta interessata - (Albenga-Roma e vv.).*

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. *Articolazione degli oneri di servizio pubblico.*

2.1. In termini di numero di frequenze minime:

la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno;

1 volo di andata Albenga-Roma il sabato mattina per tutto l'anno;

1 volo di ritorno Roma-Albenga la domenica sera per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.

2.2. In termini di orari:

Sulla rotta Albenga-Roma dal lunedì al venerdì:

1 volo con partenza nella fascia 06.30-07.30;

1 volo con partenza nella fascia 17.00-18.00;

sulla rotta Albenga-Roma il sabato:

1 volo nella fascia 06.30-07.30;

sulla rotta Roma-Albenga dal lunedì al venerdì:

1 volo con partenza nella fascia 08.30-09.30;

1 volo con partenza nella fascia 19.00- 20.00;

sulla rotta Roma-Albenga la domenica:

1 volo con partenza nella fascia 19.00-20.00.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

I servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima giornaliera di 40 posti sulla rotta Albenga-Roma e 40 posti sulla rotta Roma-Albenga per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari, i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Albenga-Roma 78,00 euro;

Roma-Albenga 78,00 euro;

tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge;

dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero;

tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Albenga-Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte;

b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Liguria, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Liguria, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.5. In termini di continuità dei servizi.

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 800.000,00 euro mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3000,00 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Albenga.

05A11050

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Caputerra Scrl», in Capoterra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caputerra Scrl», con sede in Capoterra (Cagliari), costituita in data 5 febbraio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Anni Maurizio di Iglesias (Cagliari), n. REA 98475, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Franceschi Piero, nato a Oristano il 29 giugno 1960, con studio in Cagliari, via Sonnino 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11003

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Monmar», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monmar», con sede in Salerno, costituita in data 15 gennaio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Errico Arturo di Salerno, n. REA 317986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Speranza Stefano nato a Salerno il 14 ottobre 1972, con studio in Salerno, via G. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11004

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «M.T.L. Edilizia piccola società cooperativa», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.T.L. Edilizia piccola società cooperativa», con sede in Arezzo, costituita in data 11 gennaio 2001, con atto a rogito del notaio dott. Chiostrini Marco di Figline Valdarno, n. REA 131114, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bargellini Gilberto, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Pontassieve (Firenze), via Parigi 15, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11005

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire», in Capaccio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avvenire», con sede in Capaccio (Salerno), costituita in data 28 maggio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Scarfò Teodora di Torchiara (Salerno), n. REA 298145, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Speranza Stefano, nato Salerno il 10 febbraio 1974, con studio in Salerno, via O. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11006

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Humanitas», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Humanitas», con sede in Salerno, costituita in data 19 gennaio 1999, con atto a rogito del notaio dott.ssa Troiano Rosa di Castel San Giorgio (Salerno), n. REA 302787, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Speranza Stefano, nato Salerno il 1° febbraio 1974, con studio in Salerno, via O. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11007

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Casa amica cooperativa sociale», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa amica cooperativa sociale», con sede in Cagliari, costituita in data 3 agosto 1999, con atto a rogito del notaio dott. Galdiero Antonio di Cagliari, n. REA 208871, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Franceschi Piero, nato ad Oristano il 29 giugno 1960, con studio in Cagliari, via Sonnino n. 33, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11008

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «ADT Finance International Società cooperativa per azioni», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ADT Finance International Società cooperativa per azioni», con sede in Avellino, costituita in data 7 maggio 1993, con atto a rogito del notaio dott. D'Amore Pellegrino di Avellino, n. REA 110329, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Schiavo Antonio, nato a Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), via dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11009

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euroazzurra - Piccola società cooperativa a r.l.», in Pontedera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroazzurra - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pontedera (Pisa), costituita in data 13 dicembre 2001 con atto a rogito del notaio dott.ssa Casarosa Sabrina di San Miniato, n. REA 140127, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bargellini Gilberto, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Pontassieve (Firenze), via Parigi 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11010

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla prof.ssa Phyllis Aquilina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione di «Baccelliere in Educazione (Honours)», rilasciato dall'Università degli studi di Malta l'11 maggio 1990, l'autorizzazione (warrant) del Ministero dell'educazione di Malta ad esercitare la professione di insegnante, rilasciata il 5 ottobre 1990, posseduto da Phyllis Aquilina, nata a Siggiewi (Malta), il 21 ottobre 1965, di cittadinanza comunitaria (maltese), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A11011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2005.

Autorizzazione al trasferimento di azioni della Sesit Puglia Spa ed alla fusione per incorporazione della stessa nella E.TR. Esazione tributi Spa, con conseguente passaggio della titolarità dei rapporti di concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Bari e Brindisi alla medesima E.TR. Esazione tributi Spa.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

1. *Autorizzazione al trasferimento di azioni della Sesit Puglia Spa.*

1.1. È autorizzato il trasferimento di n. 260 azioni, del valore nominale di € 0,52 cadauna, pari allo 0,01% del capitale sociale della Sesit Puglia Spa, concessionario del servizio nazionale della riscossione per le province di Bari e Brindisi, dal sig. Francesco Santacroce alla E.TR. Esazione tributi Spa.

2. *Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Sesit Puglia Spa nella E.TR. Esazione tributi Spa e contestuale trasferimento della titolarità della concessione per l'ambito territoriale delle province di Bari e Brindisi.*

2.1. È autorizzata la fusione per incorporazione della Sesit Puglia Spa, concessionario del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Bari e Brindisi nella E.TR. Esazione tributi Spa, commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per gli ambiti territoriali delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno, Vibo Valentia.

2.2. Conseguentemente, è autorizzato il contestuale trasferimento alla E.TR. Esazione tributi Spa della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali delle province di Bari e Brindisi.

3. *Efficacia del trasferimento*

3.1. Il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione previsto al punto n. 2.2 avrà efficacia a decorrere dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione - Ufficio rapporti con i concessionari, con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r. e che la E.TR. Esazione tributi S.p.a., entro trenta giorni dalla predetta data, provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere, a suo tempo prestata dalla Sesit Puglia Spa a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio o, in alternativa, a prestare nuova idonea garanzia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto in seguito alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 57, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, rispettivamente, alla cessione alla E.T.R. Esazione tributi Spa (di seguito E.TR. Spa) dello 0,01% di azioni del capitale sociale della Sesit Puglia Spa ed alla fusione per incorporazione di tale società nella E.TR. Spa, con il conseguente trasferimento in capo a quest'ultima della titolarità del rapporto concessorio gestito dalla stessa Sesit Puglia S.p.a. negli ambiti provinciali di Bari e Brindisi.

Le operazioni in esame costituiscono un'ulteriore fase di un ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo Intesa — cui appartengono entrambe le predette società — avviato, nel corso dell'anno precedente, con una parziale razionalizzazione delle partecipazioni relative al settore della riscossione coattiva di tale gruppo, attraverso la concentrazione in un unico soggetto, sempre la E.TR. Spa, delle azioni delle altre società concessionarie dello stesso gruppo.

Tale progetto è finalizzato a raggiungere, nel comparto esattoriale, una ristrutturazione dell'originaria articolazione societaria, e, in una logica di efficienza ed efficacia economico produttiva, l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo, il perfezionamento del management operativo, nonché il miglioramento dei risultati economici.

Relativamente alla prima operazione di trasferimento azionario, la E.TR. Spa, in quanto attuale socio della Sesit Puglia Spa, possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999 per i partecipanti al capitale delle società concessionarie.

Attraverso l'acquisizione del pacchetto azionario del socio cedente, la E.TR. Spa, già in possesso di una quota pari al 99,99%, giungerà a detenere il 100% del capitale della società ceduta.

Quanto, poi, all'operazione di fusione per incorporazione, poiché la E.TR. Spa attualmente ricopre l'incarico di commissario governativo degli ambiti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno, Vibo Valentia o di Lucca, ricorrono anche i presupposti, richiesti dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per il passaggio di titolarità delle concessioni del servizio nazionale della riscossione, sia sotto il profilo soggettivo (commi 2 e 3), che sotto il profilo tecnico (comma 6).

In particolare, per effetto della fusione, la società incorporante acquisirà l'intera struttura operativa dell'incorporata, senza alterarne le capacità finanziarie, tecniche ed organizzative, garantendo, in tal modo, la continuità della gestione nell'ambito territoriale ad essa affidato.

Infine, poichè La E.TR. Spa è totalmente partecipata da Banca Intesa S.p.a., capogruppo del Gruppo Intesa, l'operazione straordinaria, che avverrà senza alcun rapporto di cambio, rientra perfettamente nei criteri indicati, per il trasferimento della titolarità delle concessioni, dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Con il presente provvedimento si dispone, quindi, l'autorizzazione alla cessione azionaria in esame, alla fusione per incorporazione delle suddette società concessionarie ed al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione degli ambiti di Bari e Brindisi dalla Sesit Puglia Spa alla E.TR. Spa.

Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*;

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);

c) Disposizioni relative all'autorizzazione alle operazioni di fusione ed al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione:

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4; art. 57, comma 2);

d) Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Roma, 31 ottobre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A11102

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, per l'anno 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione*

1.1 La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall'art. 3, comma 37 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, equivalente ad euro 451.200.000,00, da corrispondere, per l'anno 2005, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente provvedimento.

1.2 La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 18.800.000,00, da corrispondere, per l'anno 2005, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è ripartita, per euro 163.000,00, in favore del con-

cessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 18.637.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata al presente provvedimento.

1.3 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, così come modificato dall'art. 3, comma 37 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, prevede che per l'anno 2005 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici statali, un importo pari ad euro 470 milioni.

Ai sensi del comma 119 del predetto art. 4, il 96 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano — unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti — è stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione.

Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per le analoghe fattispecie relative alle indennità spettanti per gli anni 2002, 2003 e 2004, si è individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2004 in ciascun ambito gestito in forma commissariale e il numero totali degli addetti degli stessi ambiti, tenuto conto che il costo del personale costituisce la voce più rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2005 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120).

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3, comma 37).

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Tabella A

Ripartizione dell'importo spettante ai concessionari e commissari governativi per l'anno 2005
(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2005)
Alessandria	€ 5.768.955,90	0,93	€ 4.193.946,89
Ancona	€ 4.682.098,38	0,75	€ 3.403.817,30
Aosta	€ 1.787.485,68	0,29	€ 1.299.476,05
Arezzo	€ 4.764.085,07	0,77	€ 3.463.420,43
Ascoli Piceno	€ 4.184.974,24	0,67	€ 3.042.415,30
Asti	€ 2.300.250,85	0,37	€ 1.672.248,85
Avellino	€ 4.637.987,83	0,75	€ 3.371.749,58
Bari	€ 20.629.174,01	3,32	€ 14.997.108,94
Belluno	€ 2.079.112,01	0,33	€ 1.511.484,14
Benevento	€ 2.768.992,62	0,45	€ 2.013.017,29
Bergamo	€ 11.039.970,42	1,78	€ 8.025.897,64
Biella	€ 2.294.463,06	0,37	€ 1.668.041,21
Bologna	€ 11.679.360,41	1,88	€ 8.490.724,85
Bolzano	€ 6.281.721,71	1,01	€ 4.566.720,16
Brescia	€ 12.550.167,64	2,02	€ 9.123.789,02
Brindisi	€ 4.552.574,85	0,73	€ 3.309.655,58
Cagliari	€ 8.970.611,03	1,45	€ 6.521.503,52
Campobasso	€ 2.396.589,60	0,39	€ 1.742.285,72
Caserta	€ 8.192.063,21	1,32	€ 5.955.510,60
Catanzaro	€ 3.838.948,85	0,62	€ 2.790.859,88
Chieti	€ 3.843.754,13	0,62	€ 2.794.353,25
Como	€ 5.845.970,07	0,94	€ 4.249.935,06
Cosenza	€ 8.918.796,00	1,44	€ 6.483.834,74
Cremona	€ 3.274.824,54	0,53	€ 2.380.749,73
Crotone	€ 1.620.191,99	0,26	€ 1.177.855,97
Cuneo	€ 6.262.056,97	1,01	€ 4.552.424,18
Ferrara	€ 3.705.345,79	0,60	€ 2.693.732,40
Firenze	€ 11.922.770,73	1,92	€ 8.667.680,61
Foggia	€ 7.053.028,24	1,14	€ 5.127.448,77
Forli'	€ 4.140.726,44	0,67	€ 3.010.247,79
Frosinone	€ 4.731.458,66	0,76	€ 3.439.701,51
Genova	€ 13.226.531,72	2,13	€ 9.615.495,85
Gorizia	€ 2.034.870,95	0,33	€ 1.479.321,53
Grosseto	€ 4.052.583,04	0,65	€ 2.946.168,82
Imperia	€ 2.449.748,06	0,39	€ 1.780.931,15
Isernia	€ 1.045.062,05	0,17	€ 759.744,88
L'Aquila	€ 4.296.819,24	0,69	€ 3.123.724,98
La Spezia	€ 2.156.826,94	0,35	€ 1.567.981,76
Latina	€ 5.920.938,21	0,95	€ 4.304.435,81
Lecce	€ 6.622.166,28	1,07	€ 4.814.218,40
Lecco	€ 3.357.269,68	0,54	€ 2.440.686,14
Livorno	€ 4.707.143,78	0,76	€ 3.422.024,94
Lodi	€ 1.744.583,40	0,28	€ 1.268.286,71
Lucca	€ 4.699.197,06	0,76	€ 3.416.247,80
Macerata	€ 4.090.024,09	0,66	€ 2.973.387,92
Mantova	€ 4.811.534,67	0,78	€ 3.497.915,60
Massa Carrara	€ 2.627.323,68	0,42	€ 1.910.026,04
Matera	€ 2.577.275,85	0,42	€ 1.873.641,99
Milano	€ 57.372.532,19	9,24	€ 41.708.994,98
Modena	€ 5.876.865,93	0,95	€ 4.272.395,91
Napoli	€ 27.557.768,32	4,44	€ 20.034.096,05
Novara	€ 3.862.903,19	0,62	€ 2.808.274,34
Nuoro	€ 3.228.318,45	0,52	€ 2.346.940,48

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2005)
Oristano	€ 1.988.281,72	0,32	€ 1.445.451,84
Padova	€ 9.257.052,19	1,49	€ 6.729.742,07
Parma	€ 3.919.249,06	0,63	€ 2.849.236,96
Pavia	€ 5.496.978,11	0,89	€ 3.996.222,99
Perugia	€ 6.577.534,79	1,06	€ 4.781.771,96
Pesaro-Urbino	€ 4.033.378,65	0,65	€ 2.932.207,51
Pescara	€ 3.778.859,33	0,61	€ 2.747.175,67
Piacenza	€ 3.129.649,21	0,50	€ 2.275.209,38
Pisa	€ 5.129.659,51	0,83	€ 3.729.187,72
Pistoia	€ 3.182.121,97	0,51	€ 2.313.356,31
Pordenone	€ 2.824.427,10	0,46	€ 2.053.317,35
Potenza	€ 4.525.316,57	0,73	€ 3.289.839,21
Prato	€ 3.304.217,44	0,53	€ 2.402.117,94
Ravenna	€ 4.114.248,59	0,66	€ 2.990.998,78
Reggio Calabria	€ 6.520.691,29	1,05	€ 4.740.447,56
Reggio Emilia	€ 4.499.258,86	0,72	€ 3.270.895,64
Rieti	€ 2.890.112,51	0,47	€ 2.101.069,69
Rimini	€ 3.331.075,09	0,54	€ 2.421.643,06
Roma	€ 50.292.710,82	8,10	€ 36.562.068,00
Rovigo	€ 2.496.332,25	0,40	€ 1.814.797,17
Salerno	€ 14.605.060,99	2,35	€ 10.617.666,54
Sassari	€ 4.779.273,41	0,77	€ 3.474.462,13
Savona	€ 3.067.752,67	0,49	€ 2.230.211,49
Siena	€ 4.682.102,36	0,75	€ 3.403.820,20
Sondrio	€ 1.895.368,60	0,31	€ 1.377.905,36
Taranto	€ 4.856.900,36	0,78	€ 3.530.895,80
Teramo	€ 3.263.031,88	0,53	€ 2.372.176,63
Terni	€ 2.371.762,95	0,38	€ 1.724.237,11
Torino	€ 28.879.051,23	4,65	€ 20.994.649,48
Trento	€ 5.560.234,32	0,90	€ 4.042.209,34
Treviso	€ 8.143.890,59	1,31	€ 5.920.489,80
Trieste	€ 3.208.161,50	0,52	€ 2.332.286,67
Udine	€ 6.694.895,27	1,08	€ 4.867.091,32
Varese	€ 9.613.669,91	1,55	€ 6.988.997,95
Venezia	€ 8.396.942,05	1,35	€ 6.104.454,53
Verbano	€ 1.561.819,84	0,25	€ 1.135.420,27
Vercelli	€ 1.910.387,87	0,31	€ 1.388.824,15
Verona	€ 8.437.598,46	1,36	€ 6.134.011,14
Vibo Valentia	€ 1.661.412,50	0,27	€ 1.207.822,68
Vicenza	€ 7.565.622,25	1,22	€ 5.500.097,14
Viterbo	€ 3.162.284,03	0,51	€ 2.298.934,42
totale	**€ 620.645.175,81**	**100,00**	**€ 451.200.000,00**

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

TABELLA B

Ripartizione dell'importo riservato ai commissari governativi per l'anno 2005
(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	n° dipendenti (*)	% dipendenti	Importo (anno 2005)
caserta	181	10,21	€ 1.902.592,78
catanzaro	74	4,17	€ 777.855,61
chieti	102	5,75	€ 1.072.179,36
cosenza	236	13,31	€ 2.480.728,71
crotone	29	1,64	€ 304.835,31
napoli	521	29,39	€ 5.476.523,97
nuoro	51	2,88	€ 536.089,68
oristano	25	1,41	€ 262.789,06
pescara	88	4,96	€ 925.017,48
reggio calabria	143	8,07	€ 1.503.153,41
salerno	147	8,29	€ 1.545.199,66
teramo	69	3,89	€ 725.297,80
vibo valentia	41	2,31	€ 430.974,06
viterbo	66	3,72	€ 693.763,11
TOTALE	**1.773**	**100,00**	**€ 18.637.000,00**

(*) in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2004

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

05A11049

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 novembre 2005.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 46181 del 1° dicembre 2003, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio in ordine all'identificazione catastale degli immobili di cui al citato allegato A;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla parziale modifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003 è modificato come segue:

I dati identificativi dell'immobile sito in Puglia - Manfredonia (Foggia) - Magazzino Capannone - via Tribuna 109, scheda 965, complesso 215, di cui alla pagina 40 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 sono sostituiti dai seguenti:

foglio 143, particella 648, *sub* 4.

I dati identificativi dell'immobile sito in Toscana - Volterra (Pisa) - Alloggio - via Massetana - Le Stalle, scheda 1223, complesso 229, di cui alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 sono sostituiti dai seguenti:

foglio 188, particella 127, *sub* 6.

I dati identificativi dell'immobile sito in Toscana - Volterra (Pisa) - Alloggio - via Massetana - Le Stalle, scheda 1224, complesso 229, di cui alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 sono sostituiti dai seguenti:

foglio 188, particella 127, *sub* 7.

I dati identificativi dell'immobile sito in Toscana - Volterra (Pisa) - Alloggio - via Massetana - Le Stalle, scheda 1225, complesso 229, di cui alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 sono sostituiti dai seguenti:

foglio 188, particella 126, *sub* 4.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Puglia - Galatina (Lecce) - Opificio - Piazzale Stazione 55, scheda 1272, complesso 49, di cui alla pagina 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 è la seguente:

foglio 100, particella 1398 *sub* 1 e *sub* 4.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Lazio - Roma - Terreno - Località Ostia Lido, scheda 1414, complesso 126, di cui alla pagina 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003 è la seguente:

foglio 1084, particeila 35 e particella 337.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

05A11104

DECRETO 21 novembre 2005.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

ALLEGATO A

Comune	Indirizzo	Denominazione	Catasto	Foglio	Part.	Sub
Venezia-Marghera	Via De Marchi, 16	Centro operativo Agenzia delle entrate	CF	CH 10	1047	

05A11105

DECRETO 21 novembre 2005.

Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del dema-

nio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visti gli elenchi predisposti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasmessi all'Agenzia del demanio con note n. 4754/ASIA/GBI del 26 aprile 2004, n. 9692/ASIA/GBI del 14 settembre 2004, n. 11540/ASIA/GBI del 9 novembre 2004 e n. 6119/ASIA/GBI del 28 giugno 2005, contenenti la indicazione di ulteriori immobili appartenenti alla stessa ritenuti non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, alla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell' elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio è immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 7.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

ALLEGATO *A*

Comune	Indirizzo	Denominazione	Descrizione	Catasto	Foglio	Part.	Sub
Napoli	Via Ferraris 235	Ex fabbrica pallini di piombo, alloggi e depositi	Alloggio	CF	Bar/6	248	8
Napoli	Via Ferraris 235		Alloggio	CF	Bar/6	248	12
Napoli	Via Ferraris 235		Uffici	CF	Bar/6	248	15
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	16
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	17
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	24
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	30
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	31
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	32
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	33
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	34
Napoli	Via E. Gianturco 94 - 94/A		Ex fabbrica pallini di piombo	CT	152	1	
Napoli	Via E. Gianturco 94/A		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 93		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 93		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Cortile	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 96		Autoparco veicoli sequestrati	CT	112	84	
Napoli	Via E. Gianturco 96		Autoparco veicoli sequestrati	CT	112	121	
Cervia	Corso Mazzini 41	Uffici e foresteria dell'ex Salina di Cervia	Uffici	CF	34	181	6 (già sub 3)
Cervia	Corso Mazzini 41		Foresteria	CF	34	182	7 (già sub 2)
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine	Fbbricati e terreni appartenenti al centro sportivo	Terreno	CT	14	6	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Terreno	CT	14	7	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Terreno con fabbricati vari	CT	14	79	
Margherita di Savoia	Zona viale Salina		Terreno con impianti sportivi	CT	14	212p (ex 2 p in corso di frazionamento)	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Ex uffici	CT	14	80	
Roma	Largo Ascianghi 3	unità residenziale	Alloggio	CF	505	322	501
Roma	Via Anicia 9	unità residenziale	Alloggio	CF	505	412	3
Roma	Via Marziale 50	unità residenziale	Alloggio	CF	368	81	508

Comune	Indirizzo	Denominazione	Descrizione	Catasto	Foglio	Part.	Sub
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	504
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	524
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	523
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	503
Torino	C.so Regio Parco 138	unità residenziale	Alloggio	CF	42	160	9
Torino	C.so Regio Parco 138	unità residenziale	Alloggio	CF	42	160	7
Milano	Via S. Marco 32	unità residenziale	Alloggio	CF	312	53	27
Ancona	Via Podgora 6	unità residenziale	Alloggio	CF	10	542	7
Bari	Viale F. De Blasio 20	unità residenziale	Alloggio	CF	20	19	11
Firenze	Via Tartini 3	unità residenziale	Alloggio	CF	52	238	1
Adria	Via S. Pietro Basso 47	unità residenziale	Alloggio	CF	AD/23	519	15
Venezia	S. Croce 420/A	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	3
Venezia	S. Croce 420/A	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	4
Venezia	S. Croce 420/C	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	5

05A11106

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 novembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Civitavecchia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 64493 del 15 novembre 2005 della direzione regionale per il Lazio e l'Umbria relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Civitavecchia

A far data dal 1° dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Civitavecchia, dipendente dalla direzione regionale per il Lazio e l'Umbria.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Viterbo.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di Civitavecchia.

L'ufficio delle dogane di Civitavecchia ha competenza territoriale sulla provincia di Viterbo e sui seguenti comuni della provincia di Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterrano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano.

L'ufficio delle dogane di Civitavecchia assume le competenze, in via provvisoria e fino al completo riassetto delle strutture locali della direzione regionale dell'Agenzia delle dogane per il Lazio e l'Umbria:

in relazione alla provincia di Viterbo:

dell'ufficio tecnico di finanza di Roma;

della circoscrizione doganale di Roma I.

in relazione ai comuni indicati nel comma 4:

della soppressa dogana di Civitavecchia;

della circoscrizione doganale di Roma I.

La circoscrizione doganale di Roma I mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Frosinone e sulla provincia di Roma, con esclusione dei comuni di cui al comma 4, rientranti nella competenza dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia.

L'ufficio tecnico di finanza di Roma mantiene la competenza territoriale sull'intera provincia di Roma e sulla provincia di Frosinone.

La sezione operativa territoriale di Viterbo, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sulla provincia di Viterbo.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa dogana di Civitavecchia, dell'ufficio tecnico di finanza di Roma, relativamente alla provincia di Viterbo e del direttore della circoscrizione doganale di Roma I, relativamente alla provincia di Viterbo ed ai comuni di cui al comma 4.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Civitavecchia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, del contenzioso, di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A11051

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la proposta di modifica dell'art. 11, comma 4, dello statuto formulata dal senato accademico con delibera n. 228 del 21 settembre 2005;

Considerato che tale proposta è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Università con delibera n. 343 del 23 settembre 2005;

Sentite le facoltà dell'Ateneo che hanno espresso parere favorevole sulla modifica statutaria proposta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'università - Ufficio I - con nota n. 3939 del 24 ottobre 2005 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

«Art. 11 (*Preside*).

Al comma 4:

dopo la parola "Facoltà" sono cassate le parole "dalla normativa vigente" e sono aggiunte le parole "nella composizione prevista dall'art. 12, comma 1, dello Statuto,";

dopo la parola "prima" sono aggiunte le parole "e nella seconda";

la parola "seconda" è sostituita dalla parola "terza".».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 9 novembre 2005

Il rettore: BOGLIOLO

05A11002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI DE L'AJA

Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati, ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO).

La commissione per le adozioni internazionali ha adottato la seguente deliberazione:

Delibera n. 5/2005/AE/AUT nella seduta del 27 settembre 2005.

La presente pagina si inserisce tra la pag 76 e la pag. 77 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
71	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	EMMEMME – Soc. Coop.Sociale a r.l. ONLUS				
	Via Imera n. 6 00183 Roma Tel. 0670490428 Telefax. 0677209928 e-mail: info@emmemme.org Legale rappres. Marilena Mohrhoff	Atto notarile Roma 28-12-2001 Notaio Francesca Bissantini Rep. n. 78569 Rac. n. 11541	Del. 5/2005/AE/AUT del 27-09-2005 Del. 6/2005/AE/AUT del 10-11-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** **Centro** Via Imera n. 6 00183 Roma Tel. 0670490428 Telefax. 77209928 e-mail: info@emmemme.org **Sud** Giarre-Riposto (CT) Via Cristoforo Colombo, 16 95018 Tel. 3473082386 Fax. 095932431 e-mail: parisigiov@virgilio.it	**AMERICA** COLOMBIA

05A11103

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 novembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'ufficio della senatrice Tana de Zulueta - Salita De Crescenzi n. 30 - Roma - tel. 06/67063113-4113.

05A11186

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15443-XV.J(3889) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Sfera peonia acquatica rossa cal 80 mm» (peso netto g 201) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3538-XV.J(3787) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia esplosiva per sistema antincendio motori P/N 209-062-908-19» è riconosciuto, su istanza della Agusta S.p.a., con sede legale in Cascina Costa di Samarate (Varese), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Il suddetto manufatto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10795-XV.J(3767) del 2 novembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Rendino Manna 18-60 (peso netto g 20);

Rendino Manna 18-70 (peso netto g 22);

Rendino Manna 26-70 (peso netto g 36).

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14774-XV.J(3884) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Miccia Rapida Padre Pio» (peso netto g/m 16,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Luigi Cipriani, in nome e per conto della Pirotecnica Padre Pio S.r.l., con sede in San Severo (Foggia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1896-XV.J(2914) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Enterprise 12000 2 Aperture» (peso netto g 197) è riconosciuto, su istanza del sig. Nasti Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in via Vallone dei Gerolomini - Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1895-XV.J(2913) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Enterprise 12000 3 Aperture» (peso netto g 270) è riconosciuto, su istanza del sig. Nasti Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in via Vallone dei Gerolomini - Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1894-XV.J(2912) del 2 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Candela Romana Nasti 60» (peso netto g 237,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Nasti Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in via Vallone dei Gerolomini - Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7239-XV.J(3844) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «724 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 590,90) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7242-XV.J(3847) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «03BP-100 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 589) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7244-XV.J(3850) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «03BP-97 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 1093,50) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11115-XV.J(2916) del 9 novembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bruscella B tonante 8 (peso netto g 230);

Bruscella B tonante 9 (peso netto g 445);

Bruscella B tonante 14 (peso netto g 835);

Bruscella B tonante 16 (peso netto g 1225);

Bruscella B 80-1 (peso netto g 430);

Bruscella B 90-2 (peso netto g 730);

Bruscella B 80-3 (peso netto g 510);

Bruscella B 210 (peso netto g 8073).

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bruscella Bartolomeo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Modugno (Bari) - loc. Procida Maffei, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10743-XV.J(3541) del 9 novembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

FS936 (peso netto g 196,5);

FS938 (peso netto g 196,5);

FS973 (peso netto g 300);

FS1024 (peso netto g 162,5);

FS1023 (peso netto g 171),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in via Cupa Leutrec, n. 4/6 - Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9433-XV.J(3447) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Magnolia 210» (peso netto g 5818) è riconosciuto, su istanza del sig. Orzella Alberto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Trevi nel Lazio (Frosinone), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A11024

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/B.22655-XV.J(3569) dell'8 marzo 2005 per il riconoscimento e la classificazione di un prodotto esplosivo.

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/B.22655-XV.J(3569) dell'8 marzo 2005 per il riconoscimento e la classificazione di un prodotto esplosivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - parte prima n. 86 del 14 aprile 2005.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto «"Cobra 6"» (peso massa attiva g 13,500)», leggasi: «"Cobra 6"» (peso massa attiva g 48,500)».

05A11024-*bis*

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prospiril»

Estratto determinazione n. 156 dell'11 novembre 2005

Medicinale: PROSPIRIL.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Confezione:

200 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 30 dosi;

A.I.C. n. 036715011/M (in base 10), 130GJ3 (in base 32).

Confezione:

200 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 60 dosi;

A.I.C. n. 036715023/M (in base 10), 130GJH (in base 32).

Confezione:

400 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 14 dosi;

A.I.C. n. 036715035/M (in base 10), 130GJV (in base 32).

Confezione:

400 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 30 dosi;

A.I.C. n. 036715047/M (in base 10), 130GK7 (in base 32).

Confezione:

400 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 60 dosi;

A.I.C. n. 036715050/M (in base 10), 130GKB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: la dose erogata per ciascuna inalazione attraverso il boccaglio è pari a:

principio attivo: mometasone furoato 200 mcg o 400 mcg;

eccipienti: lattosio anidro.

Produzione: Schering Plough Ltd Singapore Branch 50 - 50 Tuas West Drive Singapore 638408.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Schering Plough Labo NV Industriepark 30 B-2220 Heist-op-den-Berg Belgio.

Sito alternativo per il rilascio dei lotti e operazioni finali di confezionamento: Schering Plough S.p.a. Officina Farmaceutica - via F.lli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (Lodi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento per il controllo dell'asma persistente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

200 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 60 dosi;

A.I.C. n. 036715023/M (in base 10), 130GJH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 20,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 33,01 euro;

confezione:

400 mcg polvere per inalazione inalatore twisthaler 30 dosi;

A.I.C. n. 036715047/M (in base 10), 130GK7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 20,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 33,01 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10893

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluad».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 871 del 3 novembre 2005

Medicinale: FLUAD.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, cap 53100, Italia, codice fiscale 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'estensione del periodo di validità di tamponi e soluzioni impiegati nella produzione del Seed e del Monovalent Pooled Harvest (MPH) da due a sei mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031840034 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 875 del 4 novembre 2005

Medicinale: FLUAD.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, cap 53100, Italia, codice fiscale 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l. Loc. Bellaria 53018 Rosia, come struttura alternativa per la preparazione di soluzioni impiegate per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031840034 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 877 del 4 novembre 2005

Medicinale: FLUAD.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, cap 53100, Italia, codice fiscale 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l. Loc. Bellaria - 53018 Rosia, come struttura alternativa per la fornitura di acqua per preparazioni iniettabili per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031840034 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10894 - 05A10896 - 05A10895

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Con determinazione n. aR.M.895/D67 del 9 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CEFONICID: «500 mg IM» 1 flaconcino polvere 500 mg + fiala solvente 2 ml soluzione iniettabile uso IM - A.I.C. n. 033270024/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici T.S. S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A11044

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balsatux»

Con determinazione n. aR.M.373/D68 del 9 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

BALSATUX: flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 025883012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Edmond Pharma S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A11043

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chefir»

Con determinazione n. aR.M.419/D69 del 9 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

CHEFIR: «1000 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 031832037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta D.R. Drug Research S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A11042

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.316/D70 del 9 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ORO B12 «Soluzione orale» 12 flaconcini da 10 ml - 019329010;

ERITROMICINA:

«250 mg capsule rigide» blister 8 capsule - 016131017/G;

«250 mg capsule rigide» blister 16 capsule - 016131029/G;

«250 mg/ml granulato per sospensione orale» flacone 30 g - 016131070/G.

PENTAZOCINA:

«30 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, intramuscolare e sottocutaneo» 5 fiale 1 ml - 022430019/G;

«30 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, intramuscolare e sottocutaneo» 10 fiale 1 ml - 022430021/G.

DOXICICLINA:

5 capsule 100 mg - 022146068/G;

8 capsule 100 mg - 022146070/G;

12 capsule 100 mg - 022146082/G.

SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM:

«80 mg + 400 mg compresse» blister 12 compresse - 022537017/G;

«80 mg + 400 mg compresse» blister 20 compresse - 022537029/G;

«80 mg + 400 mg compresse» blister 24 compresse - 022537031/G;

«80 mg + 400 mg sciroppo» 1 flacone 100 ml - 022537043/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta EG S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A11041

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio infragruppo, concernente contratti del ramo danni, nell'ambito di alcune imprese del gruppo Aviva Group plc, ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza inglese ha comunicato l'avvenuto trasferimento del portafoglio danni, ivi compresi i contratti assunti in regime di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle imprese «The Indemnity Marine Assurance Company Limited», «The Yorkshire Insurance Company Limited», «Commercial Union Assurance Company Limited» e «General Accident Fire and Life Assurance Corporation Limited» alla società Ocean Marine Insurance Company Limited, tutte appartenenti al gruppo Aviva Group plc.

L'operazione di trasferimento di portafoglio ha effetto a partire dal 28 aprile 2005.

L'operazione di trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A11109

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501275/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00